

FONDAZIONE IDIS-CITTÀ DELLA SCIENZA

Ordinamento amministrativo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto della Fondazione, è adottato il presente Regolamento.

REGOLAMENTO

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli uffici della Fondazione Idis-Città della Scienza in osservanza dello Statuto e del C.C.N.L. del Settore Terziario.

ART. 2

Principi dell'organizzazione e finalità dell'azione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa della Fondazione è volta ad assicurare l'unitarietà dell'indirizzo politico-amministrativo, la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione aziendale che deve tendere al pareggio di bilancio.
2. L'attività di organizzazione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa al fine di garantirne la funzionalità, l'economicità e il buon andamento.
3. Tali principi trovano applicazione anche per l'organizzazione del lavoro e nella gestione delle risorse umane, che devono improntarsi a criteri di ottimizzazione, efficientamento, funzionalità ed economicità.

ART. 3

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. Ai fini della incentivazione e valorizzazione del merito dei risultati individuali e organizzativi dei dipendenti, il Presidente della Fondazione, qualora lo ritenga, coadiuvato dal Direttore Generale:

- a) approva la pianta organica, qualora ci fossero modifiche sostanziali;
- b) definisce, assegna ed aggiorna gli obiettivi entro il 15 marzo di ciascun anno, ed emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici su base triennale;
- c) adotta il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in raccordo con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio;
- d) approva, sentiti i responsabili degli uffici, il Piano annuale delle prestazioni e dei risultati;
- e) garantisce la trasparenza e l'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle prestazioni organizzative ed individuali applicati nell'amministrazione.

ART. 4

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

1. Le strutture amministrative della Fondazione si articolano in:
 - a) Direzione Generale;
 - b) unità operative semplici (recte uffici);
 - d) ufficio legale.

ART. 5

DIREZIONE GENERALE

1. La direzione generale è una struttura organizzativa complessa di livello dirigenziale. Ad essa è preposto il Direttore Generale nominato ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

E' responsabile del buon andamento dell'amministrazione nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente e degli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico, per quanto di sua competenza.

In particolare, la Direzione Generale è responsabile della complessiva gestione economico-finanziaria, dell'organizzazione dei processi e dei servizi amministrativi e tecnici dell'Ente, delle risorse strumentali e patrimoniali e del personale tecnico e amministrativo

Il Direttore Generale:

- a. è responsabile dell'organizzazione complessiva dei servizi e della gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Ente, verso cui esplica un'attività generale di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo, esercitando sullo stesso, nei limiti delle deleghe conferite, il potere disciplinare ai sensi delle norme in vigore;
- b. propone al Presidente le linee generali dell'organizzazione delle funzioni amministrative, tecniche, di servizio e di supporto alle attività istituzionali dell'Ente e i criteri organizzativi delle relative strutture. Coordina le singole strutture amministrative, favorendone la cooperazione;
- c. cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti e compie gli atti di gestione necessari;
- d. presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli Organi di governo e del contesto organizzativo, economico e normativo in cui si è operato;
- e. ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, provvede, previa delega espressa dal Presidente ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con l'adozione, per quanto di competenza, di atti relativi all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale;
- f. può adottare atti aventi rilevanza esterna, di natura negoziale e di spesa, nei limiti delle deleghe conferite ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto;
- g. sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale, predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche;
- h. assegna gli incarichi di funzione, previa delega espressa ai sensi del vigente Statuto, ai responsabili delle strutture organizzative, anche affidando alcune delle sue responsabilità in relazione alle esigenze;
- i. è responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ente;
- j. esercita ogni altro compito attribuitogli da leggi e regolamenti o per delega dal Consiglio di Amministrazione;
- k. Ha competenze residuali, spettandogli ogni potere non espressamente attribuito dallo Statuto, e dalla Legge, ad altro Organo.

ART. 6

UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI

Le unità operative semplici sono strutture organizzative titolari di una sfera di competenze, persone fisiche, beni materiali e mezzi preordinati all'espletamento di un'attività strumentale – conoscitiva, preparatoria, esecutiva – tale da consentire alla Direzione Generale di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. I Titolari di tali unità

possono essere rette anche da un dirigente e non possono impegnare la Fondazione verso l'esterno, salvo autorizzazione espressa, in attuazione del vigente Statuto.

Le unità operative semplici si distinguono in unità di servizio, unità di business ed unità di staff. Le prime sono di supporto alle seconde che operano sul mercato, le ultime sono di diretto supporto alla Direzione e/o al CdA.

Le unità di servizio e di business possono essere coordinate da uno dei responsabili di altre unità operative che, nella funzione di coordinamento, è un'unità a staff del Direttore Generale.

I titolari delle Unità Operative Semplici hanno discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone assegnate all'ufficio.

Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, su incarico del Direttore Generale, I Titolari delle Unità operative Semplici possono essere investiti anche della funzione di coordinamento di altre Unità Operative. Tale funzione dovrà essere esercitata nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative delle Unità Operative ed in conformità alle direttive (ordini di servizio) diramate dal Presidente o suo delegato.

I Titolari delle Unità operative possono esercitare, previa delega conferita ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto, poteri di spesa nei limiti del budget assegnato e di accertamento delle entrate.

ART. 7 **UFFICIO LEGALE**

L'ufficio legale è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza, costituendo un'unità organica autonoma.

3

Ad esso compete:

- l'attività di consulenza legale, ossia il rilascio di pareri - orali e scritti - in ordine a quesiti concernenti l'applicazione di leggi o di regolamenti ovvero la legittimità di schemi negoziali d'interesse per l'Ente;
- la predisposizione di regolamenti aziendali e degli atti di alta direzione da sottoporre all'approvazione del Presidente della Fondazione;
- assiste i vertici della Fondazione nelle gestione delle attività che presuppongono particolare conoscenze giuridiche nonché nelle trattative/affari stragiudiziali;
- la trattazione degli affari legali in genere.

Come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2016, al Responsabile dell'Ufficio Legale, iscrivendosi nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, spetta altresì la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Fondazione, sia nelle cause attive che passive.

Nei giudizi che richiedono peculiari conoscenze giuridiche, il Responsabile dell'ufficio legale, previa autorizzazione del Presidente, potrà costituirsi in giudizio con un esperto dell'oggetto del contendere, di indiscusso valore professionale.

ART. 8 **ABROGAZIONI**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le previgenti disposizioni incompatibili con il nuovo assetto Ordinamentale.

ART. 9
Disposizioni finali

Il Presente Regolamento è trasmesso – a cura del Segretario Generale/Direttore Generale – a tutti i dipendenti.

Si dispone la pubblicazione sul portale della Fondazione.

Addì 14.02.2019

Il Commissario
Giuseppe Albano
Avvocato Generale dello Stato On.

